



COMUNE di PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo
Piazza Ciceruacchio, 9 - 45018 Porto Tolle

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE NR. 18 DEL 23.02.2009**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE NR. 71 DEL 21.12.2009**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE NR. 76 DEL 05.12.2017**

INDICE

CAPO I° - NORME GENERALI

Art. 1	pag. 5
Art. 2	pag. 5

CAPO II° - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 3	pag. 5
Art. 4	pag. 5
Art. 5	pag. 6
Art. 6	pag. 6
Art. 7	pag. 6
Art. 8	pag. 6
Art. 9	pag. 7
Art. 10	pag. 7
Art. 11	pag. 7
Art. 12	pag. 7
Art. 13	pag. 8

CAPO III° - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14	pag. 8
Art. 15	pag. 8
Art. 16	pag. 9
Art. 17	pag. 9

CAPO IV° - DISPOSIZIONI DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 18	pag. 9
Art. 19	pag. 9
Art. 20	pag. 9
Art. 21	pag. 9
Art. 22	pag. 9

CAPO V° - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 23	pag. 10
Art. 24	pag. 11
Art. 25	pag. 11
Art. 26	pag. 11
Art. 27	pag. 11
Art. 28	pag. 11
Art. 29	pag. 12
Art. 30	pag. 12

CAPO VI° - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 31	pag. 12
Art. 32	pag. 12
Art. 33	pag. 13

CAPO VII° - INUMAZIONI

Art. 34	pag. 13
Art. 35	pag. 13
Art. 36	pag. 13
Art. 37	pag. 13
Art. 38	pag. 13
Art. 39	pag. 14
Art. 40	pag. 14
Art. 41	pag. 14

CAPO VIII° - TUMULAZIONI

Art. 42	pag. 15
Art. 43	pag. 15
Art. 44	pag. 15
Art. 45	pag. 15
Art. 46	pag. 16
Art. 47	pag. 16
Art. 48	pag. 17
Art. 49	pag. 17
Art. 50	pag. 17
Art. 51	pag. 17
Art. 52	pag. 17
Art. 53	pag. 18
Art. 54	pag. 18

CAPO IX° - IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI E AUTOPSIE

Art. 55	pag. 19
Art. 56	pag. 20
Art. 57	pag. 20
Art. 58	pag. 20
Art. 59	pag. 20
Art. 60	pag. 22
Art. 61	pag. 22

CAPO X° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 62	pag. 23
Art. 63	pag. 23
Art. 64	pag. 23
Art. 65	pag. 23
Art. 66	pag. 24
Art. 67	pag. 24
Art. 68	pag. 24
Art. 69	pag. 24
Art. 70	pag. 24
Art. 71	pag. 24
Art. 72	pag. 25

Art. 73	pag. 25
Art. 74	pag. 25

CAPO XI° - NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 75	pag. 25
Art. 76	pag. 26
Art. 77	pag. 26

CAPO XII° - ACCESSO, PULIZIA, DECORO ED ORARI DEI CIMITERI

Art. 78	pag. 26
Art. 79	pag. 26
Art. 80	pag. 27
Art. 81	pag. 27
Art. 82	pag. 27
Art. 83	pag. 27
Art. 84	pag. 27
Art. 85	pag. 27

CAPO XIII° - COMPITI DEL CUSTODE E DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 86	pag. 28
Art. 87	pag. 28
Art. 88	pag. 28
Art. 89	pag. 29

CAPO XIV° - SANZIONI

Art. 90	pag. 29
---------------	---------

CAPO XV° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91	pag. 29
Art. 92	pag. 29

CAPO I° - NORME GENERALI
ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare e coordinare tutte le disposizioni che attengono nel Comune al servizio necroscopico e alle misure profilattiche relative al servizio di custodia e polizia dei cimiteri comunali, a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri nel pieno rispetto di quanto previsto e disposto dalle normative seguenti:
 - R.D. 27/07/1934 n° 1265 (T.U. Leggi Sanitarie);
 - D.P.R. 10/09/1990 n° 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
 - D.P.R. 03/11/2000 n° 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
 - Legge 30/03/2001 n° 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
 - Circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998;
 - D.M. 01/07/2002

ARTICOLO 2

1. Il Comune, mentre ha cura perché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni, furti, ecc..., non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili) per accedere a cellette, urne-ossarie, loculi, ecc...

CAPO II° - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

ARTICOLO 3

1. All'infuori dei casi contemplati negli articoli successivi, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco e l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

ARTICOLO 4

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato, con riguardo, alla sua abitazione o alla camera mortuaria di osservazione dell'ospedale più vicino.
2. Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera mortuaria, a meno che non ci sia

sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 5

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n° 1265 e dall'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285, i medici curanti o necroscopi, devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.
2. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità con l'Istituto Centrale di Statistica.
3. Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento di Polizia Mortuaria, a cura del Sindaco.
4. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatta ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ARTICOLO 6

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
2. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

ARTICOLO 7

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico dell'Unità Sanitaria competente.
3. La visita deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso.
4. Il medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'art. 141 sull'Ordinamento dello Stato Civile.

ARTICOLO 8

1. In tutti i casi di morte per malattia infettive diffuse, come nei casi di

morte per tubercolosi polmonare, il medico deve dare subito avviso al Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. 19 di Adria per i necessari provvedimenti di disinfestazione, come deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate sulla profilassi delle malattie infettive.

ARTICOLO 9

1. Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso deve risultare che la morte è assolutamente accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa.
2. Il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme previste dalle Leggi Sanitarie di Polizia Mortuaria vigenti, sentito il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. 19.

ARTICOLO 10

1. Nel dubbio che un decesso sia dovuto a cause delittuose, sia il medico curante che quello necroscopo, hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.
2. In tale caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente, sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

ARTICOLO 11

1. Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, il quale provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

ARTICOLO 12

1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.
2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto.
3. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come "nati morti" sono rilasciati dal Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. 19.
4. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti "prodotti del concepimento" e dei "nati morti".

ARTICOLO 13

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, o ad un deposito di osservazione o ad altro obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del T.U. delle Leggi sulla Istruzione Superiore del 31/08/1933 n° 1592, dall'art. 85 del R.D. 30/09/1938 n° 1631 sull'Ordinamento Ospedaliero.
2. Debbono, altresì, essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
3. Il Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'Anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi previsti di competenza.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.
7. I risultati dei riscontri debbono essere notificati dagli operatori al Sindaco, per l'eventuale rettifica, da parte del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica competente, della scheda di morte.

CAPO III° - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 14

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento o di quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti sicuri.

ARTICOLO 15

1. In caso di morte violenta ed improvvisa od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del Medico Necroscopo o del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente, il periodo di osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti

dall'articolo precedente.

ARTICOLO 16

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella camera mortuaria, a meno di 24 ore.
2. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfestazione dei locali della abitazione del defunto.

ARTICOLO 17

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6, 7 e 9 del presente Regolamento.
3. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.
4. Non è assolutamente permesso ritrarre dal cadavere la "cosiddetta maschera" se non dopo il periodo indicato nei precedenti artt. 12 e 13.
5. L'osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo da evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione dell'Ufficiale Sanitario dell'A.S.L. competente.
6. I pareri o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri.

CAPO IV° - DISPOSIZIONI DEI CADAVERI NEI FERETRI

ARTICOLO 18

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ARTICOLO 19

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ARTICOLO 20

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ARTICOLO 21

1. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce, con pareti dello spessore medio di cm. 2 e le caratteristiche di cui all'art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n° 285.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere al seppellimento, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere.
3. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o loculi o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm. 4.
4. Tutto ciò deve risultare da un attestato del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente.

ARTICOLO 22

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, disposte di 40 in 40 cm. all'atto del seppellimento sarà collocata una targa metallica col nome e cognome, data di nascita e di morte.
2. E' facoltà della famiglia del defunto collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.
3. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o di altro materiale, in modo da impedire possibile eventuale sgocciolamento di liquidi.
4. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice.

CAPO V° - TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 23

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è effettuato a cura della famiglia quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, la sosta lungo il percorso, il trasporto di salme destinate a sepolture private.
2. Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, interamente rivestito in lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo riconoscimento di idoneità del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendone annotazioni su apposito registro che dovrà scortare il carro stesso.

ARTICOLO 24

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Medico del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per il suo trasporto, trattamento e destinazione.

ARTICOLO 25

1. I trasporti funebri debbono, di regola, svolgersi secondo gli orari determinati e resi noti dal Sindaco, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ARTICOLO 26

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ARTICOLO 27

1. Per il trasporto ordinario delle salme fuori dal Comune sia all'estero che in altro Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 10/06/1995 n° 854 e del Capo IV del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
2. Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 c.c. di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.
3. Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni, si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

ARTICOLO 28

1. Preparato, il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria nel caso che si svolgano anche in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo.
2. I necrofori potranno abbandonare la salma fin ché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.
3. Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è

autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare, per onoranze.

ARTICOLO 29

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 88, punto b) del presente Regolamento.
2. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà essere depositato per il tempo strettamente necessario sempre che vi sia il parere del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente, su autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza.
3. Il trasporto della salme per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino (10/02/1937) è autorizzato dal Prefetto, col visto dell'Autorità Consolare del Paese di destinazione. Il trasporto delle salme da uno dei Paesi stessi è autorizzato dalla competente autorità del luogo, col visto dell'Autorità Consolare Italiana. L'introduzione o l'estradiatione di salme da o per altri Stati Esteri è sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salma è diretta o si trova in attesa di trasferimento.

ARTICOLO 30

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale, il convoglio funebre deve anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

CAPO VI° - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ARTICOLO 31

1. Nessun cadavere, parti di esso, od ossa possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Per la tumulazione di prodotti abortivi e di feti non denunciati come "nati morti" occorre il permesso del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente.
2. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

ARTICOLO 32

1. Il custode del cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico, le autorizzazioni di cui al precedente articolo sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento anche il campo ed il numero d'ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo in cui viene posto il cadavere

ARTICOLO 33

1. Il cimitero comunale si compone di:

- A) campi di inumazione;
- B) tombe di famiglia;
- C) tombe o loculi individuali;
- D) tombe monumentali;
- E) ossario comune per accogliere i resti mortali provenienti da riesumazioni o estumulazioni;
- F) urne-ossarie per accogliere i resti mortali e le ceneri dei cremati;

CAPITOLO VII° - INUMAZIONI

ARTICOLO 34

1. All'interno di ogni cimitero il Comune individua dei campi destinati all'inumazione i quali devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ARTICOLO 35

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo.
2. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
3. Il suo numero sarà riportato nell'apposito registro dei deceduti.

ARTICOLO 36

1. Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di mt. 2 per mt. 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza e debbono distare almeno cm. 50 l'una dall'altra.
2. Le fosse, invece, per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere mt. 2 di profondità per mt. 1,50 di lunghezza e cm. 50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

ARTICOLO 37

1. Per le inumazioni di cui ai paragrafi precedenti non è consentito l'uso di feretri in metallo o di altro materiale non biodegradabile. Non è consentito inoltre l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ARTICOLO 38

1. In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

ARTICOLO 39

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.
2. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
3. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, avendo cura che la terra prima scavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.
4. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc....

ARTICOLO 40

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.
2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa (mq. 3).
3. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10.
4. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale o del custode del cimitero.
5. In caso di inadempienza il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
6. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria al di fuori del perimetro delle stesse.

ARTICOLO 41

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni del perimetro delle stesse.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 20 anni, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari o eredi non provvedano al tempestivo ritiro.
3. Le concessioni delle fosse comuni hanno la durata di 20 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, al termine della quale il Comune potrà richiedere ai concessionari o eredi la esumazione della salma o concedere un rinnovo della concessione, da fissare con provvedimento della Giunta Comunale cimitero per cimitero, per un periodo minimo di 5 anni e massimo di 15, trascorsi i quali la salma stessa sarà riesumata.
4. In caso di rinnovo il costo è a carico dei concessionari o eredi e sarà quantificato sulla base della tassa in vigore all'epoca della scadenza.
5. Il rinnovo sarà disposto dal Responsabile del Servizio con nuovo contratto di concessione.

CAPO VIII° - TUMULAZIONI

ARTICOLO 42

1. Il Comune può porre a disposizione dei privati:
 - A) aree per tombe di famiglia o monumenti;
 - B) tombe o loculi individuali;
 - C) urne-ossarie individuali per la raccolta di resti mortali;

ARTICOLO 43

1. Il costo delle concessioni riguardanti le tumulazioni, di cui al precedente articolo, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Esse saranno di regola riviste in relazione all'aumento dei costi afferenti le concessioni.
3. Le tariffe saranno determinate per ogni singolo cimitero presente sul territorio comunale.

ARTICOLO 44

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, delle urne-ossarie e dei loculi sono a carico dei privati concessionari o eredi.
2. Qualora costoro non vi ottemperassero, sebbene invitati dal Sindaco a procedervi entro il termine dallo stesso stabilito, il Comune si sostituirà nella manutenzione e le spese saranno addebitate seguendo le procedure di cui al R.D. n° 639/1910 e successive modifiche.

ARTICOLO 45

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - A) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - B) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro mentre nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori escluso ogni altro.
3. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, di cui alla lettera b) sopra riportata, sono compresi anche:
 - A) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - B) i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - C) il coniuge;

ARTICOLO 46

1. Nei loculi può essere deposta una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.
2. Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo ed ha la durata di anni 30 dalla data di stipula del contratto di concessione dei loculi e anni 20 dalla data di stipula del contratto di concessione di tombe.
4. Alla scadenza di tale termine, il Comune può richiedere ai concessionari o eredi la estumulazione della salma ed il loculo liberato rientrerà nelle disponibilità del Comune.
5. I resti mortali della salma estumulata dovranno essere posti nell'apposite urne-ossarie individuali presenti all'interno di ogni cimitero.
6. Le concessioni scadute (30 anni dalla data di stipula del contratto) possono essere rinnovate dal Comune ai concessionari o eredi per un periodo, che sarà determinato secondo necessità dalla Giunta Comunale, minimo di 5 anni e massimo di 15 dietro il pagamento di un diritto di concessione in vigore al momento della scadenza.
7. I loculi già utilizzati che ritornano nelle disponibilità del Comune a seguito di scadenza della concessione o per altri motivi dipendenti esclusivamente dal concessionario (rinuncia, decadenza, ecc...) potranno essere concessi a nuovi richiedenti, di età superiore ai 65 anni, al 50% del prezzo di vendita dei loculi nuovi realizzati in ogni singolo cimitero.
8. Per quanto riguarda i loculi nuovi che il Comune realizzerà, secondo le esigenze di ogni singolo cimitero, gli stessi potranno essere concessi in regime di prenotazione nella misura massima del 40% e solamente ai richiedenti di età superiore ai 65 anni.
9. Il Comune si riserva di riconoscere a particolari richiedenti loculi o aree a terra in zone cimiteriali e file di manufatti accessibili, al fine del superamento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 47

1. I loculi concessi in regime di prenotazione ai sensi del precedente articolo che successivamente dovessero essere rinunciati da parte dei concessionari senza alcun uso, ritornano nella piena disponibilità del Comune il quale potrà nuovamente concederli al prezzo vigente al momento della rinuncia purchè non inferiore al corrispettivo versato all'atto della prima concessione.
2. Nei casi di cui al precedente comma, alla parte rinunciataria, viene rimborsato il corrispettivo versato al momento della prenotazione dedotto del 20% (venti per cento) a titolo di rifusione delle spese.
3. Il rimborso viene disposto dal Responsabile del Servizio con propria determinazione.
4. Le spese di manutenzione dei loculi di cui al precedente comma restano a carico esclusivo del nuovo concessionario.

ARTICOLO 48

1. Le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie, dei loculi e delle urne-ossarie non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
2. E' vietata in ogni caso la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre 10 cm.

ARTICOLO 49

1. Il Comune potrà dare in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni, rinnovabili alla loro scadenza per un ugual periodo.
2. Il costo di rinnovo di tali concessioni sarà determinato secondo le tariffe in vigore al momento della richiesta di rinnovo.
3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, i quali dovranno presentare apposito progetto che sarà sottoposto all'esame del Responsabile del Settore Urbanistica e realizzato entro e non oltre 90 giorni dalla data del rilascio del permesso a costruire pena la decadenza della concessione.
4. Prima dell'uso le tombe di famiglia o monumentali devono ottenere il certificato di agibilità da parte del Comune nonché il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente.

ARTICOLO 50

1. Le tombe di famiglia o monumentali non possono in nessun caso essere oggetto di cessione a privati.
2. Nel caso di rinuncia o abbandono delle stesse il Comune ne rientrerà nel pieno suo impero uso e di possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con facoltà di ulteriore concessione.

ARTICOLO 51

1. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita all'interno del cimitero senza la preventiva autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 52

1. Alla scadenza di ogni trentennio di concessione delle sepolture (tombe di famiglia e monumentali) i concessionari o eredi dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre al Comune che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella.
2. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella piena e libera disponibilità del Comune.
3. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica la

ragione dell'azione del Comune. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale.

4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ARTICOLO 53

1. La concessione o il rinnovo delle aree, tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare contratto redatto nelle forme di legge dall'Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune, a tutte spese del concessionari o eredi.
2. Agli stessi concessionari o eredi saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.
3. A richiesta, l'Ente può autorizzare il pagamento delle spese in forma rateizzata delle concessioni di loculi ed aree (mq. 3).
4. Il Comune può, altresì, concedere ai cittadini in stato di indigenza comprovata, includendo tra le casistiche i soggetti domiciliati presso associazioni *no profit* di tipo assistenziale con sede nel territorio comunale, loculi i aree a terra (mq. 3) a titolo gratuito

ARTICOLO 54

1. Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in ogni momento, le concessioni per sepolture a inumazione o tumulazione accordando ai concessionari altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.
2. In caso di revoca di concessioni con diritto di perpetuità verrà concesso gratuitamente, a titolo di indennizzo, non essendo più ammessa la perpetuità:
 - a) l'uso per anni 30 di una urna-ossario per la sistemazione definitiva dei resti mortali, se la salma è completamente mineralizzata;
 - b) l'uso gratuito di un avello (tomba o loculo), per un periodo di tempo pari a raggiungere 30 anni dalla data di morte della salma occupante;
 - c) l'inumazione in campo comune per un periodo decennale.
3. L'Amministrazione Comunale dovrà dare congruo preavviso al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione delle salme o dei resti mortali.
4. In caso di mancata reperibilità di tali familiari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e a quello cimiteriale per 60 giorni, nonché il posizionamento di avviso sulla tomba stessa.
5. Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto.
6. Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione di cui sopra, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, così come le spese eventualmente da sostenersi per la traslazione della salma.
7. Nessun diritto di inumazione, apertura e muratura loculi è dovuto in

questo caso.

8. L'Amministrazione Comunale non fornirà lapidi (ove trattasi di sepoltura sprovvista), ornamenti, epigrafi che restano a carico totale del concessionario o degli aventi diritto.

CAPO IX° - IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE

ARTICOLO 55

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere spetta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ed è rilasciata dopo aver acquisito certificato in carta libera del medico necroscopo e dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità che dovrà contenere la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. disposizione testamentaria del defunto tranne nei casi in cui i familiari presentino dichiarazione autografata del defunto contraria alla cremazione fatta successivamente a quella testamentaria.
 - b. iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli associati. L'iscrizione certificata dovrà essere corredata da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme statutarie, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografata del defunto fatta dopo di quella dell'iscrizione all'associazione, l'autorizzazione alla cremazione non può essere rilasciata. La libera iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari.
 - c. in assenza di disposizioni testamentarie o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la volontà deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di loro all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Qualora la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, lo stesso Ufficiale inoltra immediatamente il processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile d'ultima residenza del defunto.
3. La manifestazione di volontà di cui al punto c. del presente articolo dovrà essere prodotta all'Ufficiale, come disposto dall'art. 38, comma 3^o del D.P.R. n° 445/2000, con una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità, nel caso di parenti residenti fuori comune, possono essere trasmessi anche a mezzo telefax e altro idoneo sistema informatico.

ARTICOLO 56

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è consentita solo in aree a ciò appositamente destinate in ambiti cimiteriali o in natura o in aree private.
2. Nel caso di dispersione in aree private deve:
 - essere acquisito il consenso dei proprietari;
 - essere all'aperto;
 - non dare luogo ad attività con fini di lucro;
3. La dispersione delle ceneri eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante dell'associazione cui il defunto era regolarmente iscritto o, in mancanza, da personale del Comune allo scopo autorizzato.
4. E' vietata la dispersione delle ceneri nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1[^], n° 8 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 mentre la dispersione in mare, laghi e fiumi è consentita solo nei tratti liberi da manufatti e natanti.

ARTICOLO 57

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico atto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione dell'Ufficiale stesso.
2. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ARTICOLO 58

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria riportante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ARTICOLO 59

1. Ciascuna urna cineraria, a richiesta degli interessati, può avere una delle seguenti destinazioni:
 - tumulata in apposito loculo-ossario del cimitero previo pagamento della relativa concessione;

- tumulata in loculo già concesso per la tumulazione o la destinazione di una determinata salma. Le ceneri mortali devono essere di persona che in vita aveva un legame di parentela con la salma ivi tumulata. Le ceneri rimarranno nel loculo fino alla scadenza della concessione dello stesso. Dovrà essere pagata solamente la tariffa per le operazioni cimiteriali di "immissione nel loculo".

- tumulata in cappella o tomba di famiglia previo consenso del concessionario; - inumata in sepoltura a terra a pagamento dove già si trova inumata una salma con legame di parentela. In questo caso l'urna deve prima essere collocata all'interno di un manufatto di cemento o plastica di adeguate misure, ermeticamente chiuso e successivamente inumata all'interno della tomba in marmo;

- affidata a familiare con la seguente procedura:

* presentazione di una domanda in bollo da parte di un parente del defunto, che sarà anche affidatario dell'urna. Alla domanda dovrà essere allegata l'espressione della volontà del defunto stesso che potrà essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta, purchè olografa, ovvero manifestata dal coniuge od in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la manifestazione di volontà dovrà essere presentata congiuntamente dalla maggioranza assoluta degli stessi.

* nella domanda dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente/affidatario dell'urna;

- la dichiarazione di responsabilità per la conservazione, tutela e custodia dell'urna cineraria contenente le ceneri del proprio caro e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di verificare il buon stato di conservazione dell'urna stessa;

- il luogo di conservazione e custodia dell'urna che dovrà essere nell'abitazione del richiedente;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna cineraria in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla o trasferisse la residenza in altro Comune, previo pagamento delle tariffe previste per il mantenimento dell'urna cineraria all'interno del cimitero;

- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

2. I suddetti dati saranno riportati su apposita modulistica predisposta e composta da:

a) domanda in bollo;

b) autorizzazione in bollo all'affidamento dell'urna cineraria;

3. L'ufficio stesso provvederà a rilasciare copia dell'autorizzazione al cittadino sottoscrittore.

4. La consegna ad Enti o famiglie si farà constatare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero ed il terzo trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile.

ARTICOLO 60

1. E' istituito e depositato presso L'Ufficiale dello Stato Civile, il registro per la cremazione nel quale sono annotate le modalità con cui ogni interessato ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
2. Il richiedente può consegnare al funzionario comunale l'atto, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile, contenente l'espressione di volontà di essere cremato e, a tale scopo, il Comune predispone modello di dichiarazione. Il soggetto può, in qualsiasi momento e per iscritto, richiedere la cancellazione dell'annotazione o il ritiro dell'atto di cui ai precedenti paragrafi.
3. Sul registro, nell'ipotesi di consegna dell'urna cineraria a coniuge, altro familiare avente diritto, esecutore testamentario o legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, vengono annotati:
 - a) il numero progressivo completo di data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità espressione di volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna cineraria;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco o da persona dallo stesso delegata;
 - g) spazio per note eventuali aventi relazione con la normativa cimiteriale o Regolamento di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 61

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, pubblicate con R.D. 28/05/1931 n° 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente, della scheda di morte contemplata dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne urgente comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Legge Sanitarie 02/07/1934 n° 1265.
4. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO X° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ARTICOLO 62

1. Per le riesumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII° del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285 nonché quelle integrative previste in questo Regolamento Comunale.
2. Le riesumazioni possono essere "ordinarie o straordinarie".
3. Le prime possono essere eseguite dopo un trentennio dalla tumulazione o dalla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
4. Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per autorizzazione del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.
5. Per tali riesumazioni è prescritta la presenza del Medico Responsabile del Settore Igiene dell'A.S.L. competente, di due testimoni e del custode del cimitero.
6. Le riesumazioni ordinarie, per trascorso trentennio, vengono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e non necessitano dell'Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 63

1. Le ossa che si rinvergono dal terreno per le riesumazioni ordinarie dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private (urne-ossarie) avute in concessione nel cimitero.
2. In tal caso i resti devono essere raccolti in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982 n° 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
4. Nel caso in cui nel corso delle esumazioni venissero rinvenuti oggetti di valore, questi verranno consegnati all'Ufficio Comunale per essere restituiti alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienati a favore del Comune stesso.

ARTICOLO 64

1. Prima che siano trascorsi 20 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa salvo che su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.
2. Le riesumazioni e le estumulazioni possono essere eseguite allo scadere del periodo di concessione ed assumono carattere "ordinario".

ARTICOLO 65

I feretri estumulati per i quali sia accertata la non completa decomposizione devono essere depositi nei campi di inumazione individuati nel cimitero dopo che

sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

ARTICOLO 66

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle riesumazioni ordinarie o quelle dei feretri estumulati, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune o deposte negli ossari individuali avuti in concessione dal Comune.

ARTICOLO 67

1. Le riesumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria. Per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare possono essere autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente.

ARTICOLO 68

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ARTICOLO 69

1. Se la riesumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., competente e che devono essere inserite nell'ordinanza del Sindaco.
2. Alle riesumazioni ed estumulazioni devono sempre assistere il custode del cimitero, i parenti del defunto o due testimoni mentre è assolutamente vietato a chiunque altro presenziare alle dette operazioni.

ARTICOLO 70

1. Delle operazioni di riesumazione ed estumulazione deve essere redatto un processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile del Comune.

ARTICOLO 71

1. E' proibita la riesumazione o l'estumulazione di salme di persone morte per malattie infettive diffuse, a meno che non siano passati due anni dalla morte e che il Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente abbia dichiarato che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 72

1. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa la riesumazione o l'estumulazione nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

ARTICOLO 73

1. Per eseguire una riesumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato (20 anni per le inumazioni e 30 anni per le tumulazioni dal decesso) onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata a mano con corde o con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo e se la stessa presenta segni di logoramento essa verrà posta in una cassa di imballo preventivamente preparata.
4. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
5. Avuti particolari riguardi per manovra col feretro, la esumazione o estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.
6. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con acqua di calce, e con soluzione creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava.
7. Il loculo, invece, rimasto vuoto e scoperto dovrà essere anch'esso disinfettato con acqua di calce e con soluzione di creolina e richiuso con apposita lapide in marmo.
8. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto.
9. Tale disinfezione verrà con soluzione di sublimato al 3 per mille.
10. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto ed alle mani dovranno indossare quanti di gomma.
11. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

ARTICOLO 74

1. Le spese per le operazioni di esumazione ed estumulazione sono quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale.

CAPO XI° - NORME GENERALI DI VIGILANZA

ARTICOLO 75

Nel cimitero possono essere ricevuti:

- A) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse

- in vita il domicilio;
- B) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la loro residenza;
 - C) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una tomba privata, cappella o loculo del cimitero stesso;
 - D) i nati morti e prodotti del concepimento di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285;
 - E) i resti mortali delle persone sopraelencate;

ARTICOLO 76

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. locale competente.

ARTICOLO 77

1. La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. locale competente.
2. E' suo compito vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, sia generali che locali, che regolano tutta la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3. Il cimitero ha un custode che è responsabile della buona tenuta dello stesso.

CAPO XII° - ACCESSO, PULIZIA, DECORO ED ORARI DEI CIMITERI

ARTICOLO 78

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per esigenze di servizio.
2. E' assolutamente vietato l'accesso dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o a guinzaglio.
3. E' vietato l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni se non accompagnati per mano da persone adulte.
4. E' pure proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse.
5. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

ARTICOLO 79

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così come nei campi comuni e nella zona delle fosse privata l'erba dovrà frequentemente essere estirpata o tagliata,

quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera del custode raccolte e depositate nell'ossario comune.

ARTICOLO 80

1. E' vietata in tutta l'estensione del cimitero sulle sepolture ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi.
2. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc...
3. Se questi, però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli.

ARTICOLO 81

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee in genere, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra le sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari o eredi.

ARTICOLO 82

1. E' vietata qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero, anche semplici fiori, arbusti, corone, ecc... salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione o tumulazione delle salme.

ARTICOLO 83

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero, alle cappelle private, alle lapidi, ai loculi, ec... com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata preventivamente autorizzata dal Comune.

ARTICOLO 84

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente e decoroso, sarà cura del custode o di altro personale del cimitero o Polizia Locale, diffidarlo ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnarlo fuori, salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali previste dalla legge.

ARTICOLO 85

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico del cimitero sono stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero.

CAPO XIII° - COMPITI DEL CUSTODE E DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 86

1. La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze del Sindaco o suo delegato o ad idonea Impresa da individuare secondo legge per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere, e del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. locale, per quanto riguarda l'igiene e la sanità, con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

ARTICOLO 87

1. Il custode del cimitero o gli addetti ai servizi cimiteriali, come tali, sono incaricati dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti previsti dall'art. 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

ARTICOLO 88

1. Compete al custode o agli addetti ai servizi cimiteriali oltre quanto già affermato nel presente Regolamento anche:
 - a) ritirare per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nelle fosse comuni;
 - c) eseguire l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - d) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie;
 - e) eseguire e/o assistere alla presenza del Medico Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
 - f) raccogliere e depositare nell'ossario comune o in quelli individuali le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
 - g) tenere aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
 - h) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
 - i) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
 - l) segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
 - m) denunciare immediatamente al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero o qualsiasi altro tipo di violazione a norme di regolamento riscontrata;

n) curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;

o) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

p) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;

q) vietare all'interno del cimitero l'esecuzione di ogni lavoro in assenza di autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

ARTICOLO 89

1. Tutti gli addetti ai servizi cimiteriali saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica a norma della Legge 05/03/1963 n° 292, del D.P.R. 07/09/1965 n° 1031 e dalla Circolare Ministeriale n° 52 del 09/08/1982.

CAPO XIV° - SANZIONI

ARTICOLO 90

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D.P.R. n° 285/90, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dalla Legge n° 689 del 21/11/1981, in merito all'art. 107 del T.U. di legge comunale e provinciale 03/03/1934 n° 383.

CAPO XV° - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 91

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano, le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285, il R.D. 27/07/1934 n° 1265, il D.P.R. 03/11/2000 n° 296, la Legge 30/03/2001 n° 130, le Circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998 e il D.M. 01/07/2002.

ARTICOLO 92

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore che erano state approvate con atto del Consiglio Comunale n° 61 del 24/05/1991, modificato successivamente con atto consiliare n° 104 del 25/09/1992 e con delibera del Commissario Straordinario n° 127 del 09/05/2003.